

Codice DB1111

D.D. 11 febbraio 2010, n. 131

**Azienda agri-turistico-venatoria "Roncaglia" (CN). Istituzione zona addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia di tipo "C".**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

di istituire, per le motivazioni indicate in premessa, nell'azienda agri-turistico-venatoria "Roncaglia" una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, quaglia e germano reale, individuata nella planimetria catastale agli atti, ed avente una superficie di ha 88.50.06.

La suddetta zona è istituita fino al 31.1.2014, data di scadenza della concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella l.r. 70/96, delle linee guida approvate con D.G.R. 13-25059 del 20.7.1998 e successive modificazioni, del regolamento di gestione predisposto dal medesimo e all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. L'esercizio delle attività di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia è consentito esclusivamente al concessionario ed a coloro che siano autorizzati dal medesimo. Il trasgressore soggiace alle sanzioni di cui alla lettera e) dell'art. 53 della legge regionale 70/96.

2. In caso di variazione della durata di validità delle zone, delle superfici e localizzazione delle stesse, delle specie di fauna selvatica immesse e delle modalità di esercizio il concessionario deve darne comunicazione al Presidente della Giunta regionale, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

3. L'attività di addestramento e allenamento cani è consentita dal 15 gennaio al 10 settembre.

Durante la stagione venatoria, sui terreni ricompresi nella zona di addestramento e allenamento cani è consentito l'esercizio dell'attività venatoria.

4. Per l'esercizio delle attività di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia è necessario il possesso di idonea copertura assicurativa. I soggetti che intendono avvalersi anche della facoltà di sparo nelle zone di tipo C, devono essere in possesso di licenza di porto di fucile e dell'assicurazione di cui all'art. 35 della l.r. 70/96.

5. Nelle zone di cui all'art. 13 comma 5 lett. C), della l.r. 70/96, è consentito l'accesso del cacciatore con fucile, accompagnato almeno da un cane. Resta fermo il divieto previsto dall'art. 49, comma 1, lett. C). Nelle stesse zone lo sparo è comunque vietato nelle giornate di martedì e venerdì.

6. Il concessionario è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione attestante la liceità dell'abbattimento della fauna selvatica all'interno della zona di tipo C, nei periodi consentiti, riportante il giorno ed il numero dei capi abbattuti.

7. Nei giorni in cui si effettuano gare cinofile regolarmente autorizzate sono vietate le attività di addestramento e allenamento dei cani.

8. I soggetti regolarmente autorizzati dal concessionario sono tenuti a risarcire eventuali danni provocati a cose, animali o persone nell'espletamento delle attività di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia.

9. I confini della zona devono essere chiaramente individuati e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura:

“Azienda agri-turistico-venatoria zona addestramento, allenamento e gare dei cani da caccia di tipo C. Art. 13 l.r. 70/96”.

10. Le tabelle devono essere collocate in conformità a quanto stabilito dall’art. 50 della l.r. 70/96.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente  
Carlo Di Bisceglie